

N. 010/2020 / CIRCOLARE / Prot. 010.20 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
24 gennaio 2020

Alle aziende associate

LEGGE DI BILANCIO 2020 NOVITÀ E CONFERME IN MATERIA DI ASSUNZIONI AGEVOLATE

Con la presente comunicazione illustriamo brevemente, lasciando l'approfondimento delle singole tematiche a successive comunicazioni, le principali novità riguardanti le agevolazioni alle assunzioni contenute nella Legge di Bilancio 2020. La Legge di Bilancio sblocca tra l'altro alcuni vecchi incentivi contributivi mai divenuti operativi e ne introduce di nuovi.

Sgravio contributivo per l'Apprendistato di Primo Livello

Per le assunzioni di giovani con il contratto di Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (previsto dall'art. 43 del D.lgs n. 81/2015) stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (si veda anche sull'argomento la nostra circolare n. 225/2019). Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Sgravio contributivo under 35

Previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo per le aziende che assumono giovani fino a 34 anni con contratto a tempo indeterminato.

Stiamo parlando della decontribuzione prevista originariamente dal comma 100 della Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) che dispone uno sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail), in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani under 30. Detto limite era stato innalzato, per il solo anno 2018, agli under 35.

Con l'intervento della Legge di Bilancio 2020, viene prorogata l'agevolazione per gli under 35 per tutto il 2020 per poi rientrare nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età).

I lavoratori interessati da questa misura non possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro.

A fronte di questa integrazione, vengono abrogati i commi da 1 a 3 dell'articolo 1-bis del Decreto Dignità (DL n. 87/2018) che non è mai entrato in vigore, stante la mancanza di un decreto attuativo che il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emettere nel mese di ottobre 2018.

Bonus eccellenze

L'esonero contributivo introdotto dalla Legge di bilancio 2019 che prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi Inail) entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca, sembra essersi bloccato per il 2020 (si veda sull'argomento la nostra circolare n. 231/2019).

Il condizionale è d'obbligo in quanto la modifica introdotta dal disegno di legge di bilancio 2020 lascia alcuni margini di dubbio

Esonero contributivo per i contratti di lavoro sportivo

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, è stato previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali (con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni), entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua, per le società sportive femminili che stipulano, con atlete donne, contratti di lavoro sportivo ai sensi degli art. 3 e 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91.

Anticipazione della Naspi a favore del socio di cooperativa

L'art. 8, comma 1, del D.lgs n. 22/2015, prevede la possibilità che il fruitore della Naspi possa ricevere l'indennità anticipata in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è ancora stato erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

In quest'ultimo caso stabilisce ora la Legge di Bilancio 2020, che il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per quanto riguarda i criteri e le modalità di attuazione, bisognerà attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

